

GLI AMMORTIZZATORI FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO: NASPI/DIS-COLL

NOZIONI DI LEGISLAZIONE SOCIALE


BARI, 16 MAGGIO 2019

IL SISTEMA DI TUTELA DELLA DISOCCUPAZIONE

Artt. 38, 4 e 35 della Costituzione

- Il sistema di sicurezza sociale previsto dalla Costituzione, il cui carattere essenziale è l'**universalità**, è stato concepito per garantire ai lavoratori una tutela di tipo sia economico che occupazionale: la prima rivolta alla reintegrazione del reddito del cittadino lavoratore rimasto privo di occupazione, per tal via attenuando le conseguenze dell'evento lesivo; la seconda presidio dell'effettività della garanzia costituzionale del diritto al lavoro prevista dagli artt. 4 e 35, diretta a incentivare l'impiego dei soggetti beneficiari nel mercato, rimuovendo per tal via la causa dello stato di bisogno.
- Il sistema, nella sua funzione di realizzazione della giustizia distributiva, deve fornire prestazioni nel complesso idonee a rendere effettiva la garanzia dell'integrazione sociale, ossia "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3, co. 2 Cost.)


I FONDAMENTI DEL SISTEMA



Tutela del reddito
Disoccupazione involontaria
Inattività per inabilità: altre tutele

- **Art.38 Cost.**

- **Art.4 e 35 Cost.**



Politiche attive: collocamento,
Servizi all'impiego

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TUTELA (ECONOMICA) CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

- Per lungo tempo il sistema di tutele è stato estremamente frammentato, ma «girando» essenzialmente attorno all'**assegno di disoccupazione**, per i lavoratori con almeno due anni di anzianità contributiva e di durata massima pari a 12 mesi (ma parametrata all'età del lavoratore). Accanto a questa si sono mosse l'assegno con contributi ridotti, l'**indennità di disoccupazione speciale agricola e quella edile** e, dopo il 1991, l'**indennità di mobilità**, di valore più elevato e durata più lunga (in relazione alla età del lavoratore e alla zona geografica di appartenenza).
- Un primo scossone al sistema è stato fornito dalla cd. **Legge Fornero (l.n. 92/2012)**, che ha introdotto l'**ASpl (Assicurazione sociale per l'Impiego)** che insieme alla Mini-ASpl per i lavoratori saltuari ha progressivamente «chiuso» le possibilità di intervento delle misure già esistenti, nella prospettiva di essere misura universale, e per di più accompagnata dall'obbligo della **condizionalità**.

NASPI - D.LG.VO N. 22/2015 (JOBS ACT)

La riforma della tutela sociale per la disoccupazione trova compimento nella **Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)** introdotta dalla cd. riforma Renzi (d.lg.vo n. 22/2015), che sostituisce le prestazioni di ASpi e Mini-ASpi della l.n. 92 del 2012.

La nuova misura presenta certamente i **caratteri della universalità, perlomeno con riferimento al rapporto di lavoro subordinato**. Il campo applicativo della NASpi è definito *ad escludendum*. Restano, in particolare, fuori dalla tutela i pubblici dipendenti a tempo indeterminato (sono quindi inclusi quelli a tempo determinato) e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, cui si continuerà ad applicare una disciplina speciale.

NASPI - REQUISITI

Uno degli aspetti salienti della riforma consiste nei nuovi requisiti di accesso alla prestazione:

- **Stato di disoccupazione, ovvero la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (licenziamento e dimissioni per giusta causa);**
- **Requisito contributivo, ovvero almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti** l'inizio della disoccupazione;
- **Requisito lavorativo almeno 30 giorni di lavoro nei dodici mesi antecedenti** l'inizio della disoccupazione.

Si tratta di requisiti ridotti ai «minimi termini»; il legislatore ha tenuto presenti quei la cui contribuzione sia particolarmente ridotta a causa della saltuarietà e discontinuità della loro lavorativa.

NASPI: DURATA

- Il rilassamento dei requisiti contributivi viene compensato dalla durata della prestazione, che è corrisposta, mensilmente, per **un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni**. Il che equivale a dire che un lavoratore che abbia solo il minimo contributivo di 13 settimane (di cui naturalmente 30 giorni negli ultimi 12 mesi) non avrà più di 6 settimane e mezzo di prestazione, e che, al massimo, il trattamento di NASpI non potrà durare più di 24 mesi.
- Ai fini del calcolo della durata, **non sono comunque computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.**

→ severa applicazione dei principi assicurativi

NASPI: AMMONTARE

L'ammontare della NASpl è pari

- al **75% della retribuzione mensile media degli ultimi quattro anni**, qualora tale retribuzione sia inferiore (per il 2019) a 1.221,44 euro (e annualmente rivalutato);
- mentre, nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% dell'importo in questione, **incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e tale importo**;
- In ogni caso, l'indennità, **non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile (per il 2019) di 1.328,76 euro (annualmente rivalutato)**.
- L'ammontare della prestazione è **ridotto progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione** (cd. *décalage*).

NASPI: FINANZIAMENTO

La *NASpi* è finanziata:

- dai contributi ordinari a carico dei datori di lavoro;
- da un contributo addizionale sui contratti a termine (restituibile in caso di conversione a tempo indeterminato);
- da un ulteriore contributo *una tantum*, una “tassa di licenziamento”, pari al 41% del trattamento mensile iniziale di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, triplicabile in caso di licenziamento collettivo non supportato da accordo aziendale.

LA DISOCCUPAZIONE DEI COLLABORATORI: *DIS-COLL*

Per molto tempo «grandi esclusi» dalla tutela contro la disoccupazione, i **collaboratori coordinati e continuativi** (iscritti in via esclusiva alla Gestione separata) conoscono **con il decreto legislativo n. 22/2015 un intervento specifico**, denominato ***Dis-Coll***, introdotto dapprima come misura sperimentale e poi **resa definitiva con la l. 22 maggio 2017, n. 81 che la estende anche agli assegnisti universitari e ai dottori di ricerca con borse di studio.**

La misura è finanziata dai contributi che questi lavoratori sono tenuti a versare

DIS COLL: REQUISITI, MISURA E DURATA

Per poter fruire della prestazione, gli ex collaboratori devono far valere:

- almeno tre mesi di contribuzione, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente sino cessazione della collaborazione;
- nell'anno solare in cui si verifica l'evento, un mese di contribuzione oppure di lavoro parasubordinato purché abbia originato un reddito pari almeno alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La misura della prestazione è calcolata come la *NASpl*, in relazione al reddito imponibile, derivante da rapporti di collaborazione, dell'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e dell'anno solare precedente.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente sino alla cessazione della collaborazione. **L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.**



CONDIZIONALITÀ (D.LG.VO N. 150/2015)

- *NASpl* e *Dis-Coll*, come da art. 38 Cost., sono erogate a fronte di una disoccupazione *involontaria*.
- L'involontarietà è sanzionata dall'iniziale esistenza e dalla successiva permanenza dello *stato di disoccupazione* come normativamente definito.
- La **successiva permanenza** dell'involontarietà si misura attraverso la **disponibilità al lavoro**.
- La normativa definisce disoccupati i soggetti privi d'impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. **La domanda all'Inps di una prestazione di disoccupazione equivale a dichiarazione di immediata disponibilità** ed è trasmessa dall'*Inps* all'*Anpal* (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

IL PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

- Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati a una **classe di profilazione** (periodicamente aggiornata), secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati, allo scopo di valutarne il **livello di occupabilità**.
- I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito sono tenuti a contattare i centri per l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda; in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego.
- In quella sede, viene elaborato il **patto di servizio personalizzato**, nel cui ambito il lavoratore si impegna a partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a occasioni di carattere formativo o di riqualificazione nonché ad accettare congrue offerte di lavoro.

L'OFFERTA CONGRUA DI LAVORO

L'offerta di lavoro congrua è proposta sulla base:

1. della coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
2. della distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
3. della durata della disoccupazione;
4. del livello di retribuzione offerta, che deve essere superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nel mese precedente.

NB. E' evidente che il legame fra retribuzione e indennità percepita, che va in décalage, può risultare molto penalizzante per il lavoratore. Mentre importante, dal punto di vista della valorizzazione professionale del lavoratore, è il riferimento alle competenze pregresse.

NB. Nel caso in cui il beneficiario di prestazioni non si attenga ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, decadrà dalle prestazioni di disoccupazione, per una parte o per l'intero, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni.